



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Indennità polizia postale - capitolo 2584 esercizio finanziario 2012



In merito ai compensi per servizi svolti dal personale della Polizia di Stato in regime di convenzione con Poste Italiane S.p.a. ed in relazione alla precedente comunicazione dell'Ufficio relazioni sindacali

pubblicata nella sezione circolari del nostro sito, si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale del SIULP il 25 febbraio 2013 al Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali:

“Con riferimento alla nota di codesto Ufficio Relazioni Sindacale, del 12 febbraio u.s., nella quale sono illustrati gli elementi di chiarimento in merito al continuo ritardo nel pagamento delle indennità spettanti al personale che espleta servizio in ambito ferroviario, autostradale e postale, si ritiene opportuno evidenziare che il pagamento della indennità di Polizia Postale è fermo a Marzo 2011 a differenza delle indennità di Polizia Stradale e Ferroviaria che sono state pagate rispettivamente fino a febbraio 2012 la prima e giugno 2012 la seconda.

Pertanto, vorremmo comprendere, nello specifico, quali siano le motivazioni che hanno determinato un maggiore arretrato, circa un anno, nel pagamento dell'indennità di Polizia Postale rispetto alle altre indennità di specialità, atteso che la procedura per l'acquisizione dei fondi dalle Società Concessionarie al Ministero dell'Interno per la successiva emissione degli ordini di accreditamento a favore delle Prefetture U.T.G. interessate, è la medesima.

Ma quello che è assolutamente incomprensibile e grave, a parere del SIULP, è la scarsa attenzione nei confronti dei colleghi della Polizia Postale, infatti, sempre con riferimento alla Vostra nota del 12 febbraio, apprendiamo che lo scorso Ottobre 2012 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riassegnazione di fondi per il pagamento dell'indennità di Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale, relativo ad alcuni periodi dell'anno 2012, senza fare alcun riferimento alla Polizia Postale.

FLASH nr. 8 - 2013

- Indennità polizia postale - capitolo 2584 esercizio finanziario 2012
- Termine per esercitare l'azione disciplinare
- In vigore il congedo obbligatorio e facoltativo per i papà
- Trasformazione del congedo per malattia del bambino superiore a tre anni in congedo straordinario per gravi motivi
- Le norme antinfortunistiche valgono anche per "terzi"
- Ricordo di Emanuele Petri
- Passaggio dell'elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato a NoiPa - M.E.F.
- Scrutinio ispettore superiore
- L'interesse che legittima il diritto di accesso
- Commissione paritetica centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale
- Circolari selezione di personale per frequenza corsi



Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a non produrre analoga richiesta di riassegnazione fondi per il pagamento dell'Indennità di Polizia Postale, atteso peraltro che i colleghi interessati hanno un maggiore arretrato (da Aprile 2011) e contestualmente di attivare i competenti Uffici per sanare detta sperequazione.

Resta inteso che, auspichiamo, uno snellimento della procedura di acquisizione dei fondi stanziati dalle Società Concessionarie, per consentire di erogare con maggiore regolarità e senza ritardi significativi, le spettanze dovute ai colleghi della Polizia Ferroviaria, Stradale e Postale."



Investigazione e diritto penale

Percorso formativo per gli iscritti SIULP

Continua l'offerta formativa offerta dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY, riservata agli iscritti SIULP, con il corso di "Investigazione e diritto penale".

Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali dà diritto a dei crediti formativi universitari.

La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Il Corso si articola nei seguenti moduli:

- Corso Integrato di Investigazione (9 cfu)
- Tecniche e Strumenti per l'Investigazione (9 cfu)
- Diritto Amministrativo (9 cfu)
- Diritto Penale Internazionale (9 cfu)
- Procedura Penale (12 cfu)

Per la convenzione ed i costi consultare il nostro sito www.siulp.it

Termine per esercitare l'azione disciplinare

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare ed alla esistenza di un termine entro il quale attivare il procedimento disciplinare.

Al riguardo si precisa che nello speciale sistema sanzionatorio, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, benché non sia previsto che la contestazione degli addebiti al dipendente debba avvenire in un termine perentorio, è applicabile l'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico degli impiegati civili dello Stato"), secondo il quale detta contestazione deve avvenire "subito", nel senso di esigere una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedimentale.

In merito, più volte la Giurisprudenza amministrativa ha constatato l'evidente violazione del principio, "pur tendenziale e non assoluto", di immediatezza della contestazione disciplinare, allorquando, in relazione alla sequenza dei fatti che hanno condotto alla contestazione dell'addebito, non ricorreva alcuna plausibile esigenza istruttoria in grado di giustificare il decorso di un lasso di tempo ingiustificatamente lungo - tra la conoscenza dei fatti e la successiva contestazione dell'addebito disciplinare (ex multis T.A.R. Veneto sez. I, 28 novembre 2002, n. 6427- T.A.R. Puglia sez. I, 10 ottobre 2012 n. 1945).

In vigore il congedo obbligatorio e facoltativo per i papà



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio scorso il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e politiche sociali che introduce per gli anni 2013-2015, un giorno di congedo obbligatorio e due di congedo facoltativo del padre, oltre a "forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo".

I giorni di astensione dal lavoro godranno della retribuzione piena e potranno anche essere effettuati in concomitanza con l'assenza della madre, ma mentre quello obbligatorio si aggiunge al congedo di maternità, quelli facoltativi invece comportano una riduzione proporzionale del congedo materno.

Per fruirne è sufficiente fare richiesta scritta all'ufficio con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.

Il beneficio si può comunque utilizzare entro i cinque mesi successivi alla nascita.

Sono interessate infatti le nascite a partire dal 1 gennaio 2013 e sono compresi anche i lavoratori che fruiscono del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si tratta di uno strumento introdotto in via sperimentale fino al 2015, previsto dalla Riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) in favore del padre lavoratore dipendente.

L'art. 4, comma 24, lettera a) della citata legge, infatti, ha predisposto questa forma di astensione "*al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*", ma tuttavia, l'iter normativo per la piena applicazione del congedo in questione non risultava ancora completo, in quanto mancava il decreto ministeriale che ne disciplinasse le modalità di fruizione. Decreto che è stato infine sottoscritto in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell'Economia. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Abbiamo, dunque, due tipologie di congedo a favore del padre lavoratore, una avente carattere obbligatorio e l'altra facoltativo.

Per quanto riguarda il primo, la legge impone al padre di astenersi dal proprio impiego per un periodo di un giorno entro il quinto mese dalla nascita del figlio, con la possibilità che ciò avvenga in concomitanza col congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso.

In merito invece alla seconda tipologia, è previsto che il padre possa facoltativamente congedarsi per ulteriori due giorni (anche continuativi), a condizione però che la madre lavoratrice rinunci ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, che dunque si riduce. Entrambi gli istituti risultano essere utilizzabili anche dal padre adottivo o affidatario e concernono le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Lo stesso Decreto 22.12.2012 del Ministro Fornero istituisce un fondo per assicurare un contributo economico o **Voucher per servizi all'infanzia**, alle madri lavoratrici per servizi di baby sitting o asilo nido pari a 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi.

I fondi complessivi ammontano a 20milioni di euro annui per il triennio 2013-2015.

Il contributo può essere richiesto dopo il congedo di maternità obbligatorio ed entro gli 11 mesi di congedo parentale.

Attenzione però: il beneficio comporta la riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. Saranno indetti dei bandi per aggiudicazione dei contributi tramite graduatoria nazionale sulla base degli indicatori ISEE della madre.

Il contributo sarà erogato tramite i Buoni INPS cd. VOUCHER , previsti dal Dlgs n. 276/2003. Ne potranno usufruire anche le lavoratrici part time in maniera proporzionale all'orario di lavoro e quelle iscritte alla gestione separata per un massimo di tre mesi.

Sono escluse le lavoratrici che già esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati o che usufruiscono dei benefici previsti dall'art.19, comma 3, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223.

Si attende quindi adesso dall'INPS il primo bando 2013 che garantirà l'aggiudicazione delle somme per i bambini già nati o che nasceranno entro 4 mesi dalla data del bando. La misura è sperimentale e verrà monitorata dal ministero per una eventuale ripartizione diversa delle somme disponibili.

Trasformazione del congedo per malattia del bambino superiore a tre anni in congedo straordinario per gravi motivi

Un nostro iscritto ci scrive ponendo il seguente quesito: avendo usufruito di quattro giorni di congedo per malattia del figlio di quattro anni di età e dunque senza retribuzione economica, vuol sapere se può richiedere la trasformazione di detto congedo in congedo straordinario per gravi motivi.

Al riguardo occorre chiarire che normalmente si può chiedere la trasformazione in congedo straordinario di un periodo di assenza dal servizio autorizzato per motivi di urgenza o a titolo di congedo ordinario sulla base di una situazione contingente che imponga una imputazione provvisoria e non definitiva dell'assenza stessa.

Nel caso del collega, la richiesta di congedo per malattia del figlio prevede espressamente il titolo di imputazione e avendo prodotto i propri effetti con l'instaurazione del procedimento amministrativo per la emanazione del provvedimento di concessione del congedo per malattia del bambino che, nella fattispecie, è atto dovuto, non si presta a trasformazioni avendo un titolo sufficientemente definito.

Normalmente in casi di questo tipo si applica il principio giuridico "*Electa una via, non daturrecursus ad alteram*" locuzione latina la cui traduzione letterale è: una volta scelta una via non è consentito fare ricorso ad un'altra.

Peraltro, il carattere di specialità dell'istituto del congedo per malattia del bambino, espressamente richiesto dal collega, ne comporta la prevalenza rispetto all'istituto del congedo straordinario che ha carattere residuale nel senso che il ricorso allo stesso si giustifica solo in quei casi in cui non vi sia un istituto specificatamente previsto per soddisfare l'esigenza del dipendente che nel caso che ci occupa, consiste nella necessità di assistere il figlio ammalato.

Le norme antinfortunistiche valgono anche per “terzi”



Questa settimana proponiamo ai nostri lettori una interessante sentenza della Cassazione Sez. lavoro e segnatamente la sentenza 6363 dell'8 febbraio 2013.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di

lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi.

Le disposizioni prevenzionali sono, quindi, da considerarsi emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il datore di lavoro.

Nella fattispecie, di fatto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro che, omettendo di dotare il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri ed ostacoli si da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con un guidatore di autocarro all'interno del deposito, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, aveva cagionato lesioni personali gravi ad altro soggetto, che veniva investito ed urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia.

Nella sentenza dei giudici di merito si afferma che "è pur vero che l'investimento è opera di soggetto estraneo, ma va sottolineato come l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli".

L'imputato nella sua qualità – afferma la cassazione "è venuto meno ai propri doveri di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, atteso che per luogo di lavoro va inteso non solo il cantiere, bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge nel cantiere".

Sportello Siulp: consulenza *on line*



Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Ricordo di Emanuele Petri


Il 2 Marzo 2013 è stato celebrato il X Anniversario della morte dell'amico Emanuele Petri, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Presso la Sala E. Petri della Questura di Arezzo è stata officiata una Santa Messa alla quale sono intervenuti il Prefetto e le Autorità Civili e militari;

La sera, invece, presso l'Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi, si è tenuto un concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato in memoria di Emanuele.

Il Comune di Castiglion Fiorentino (AR) ha organizzato una cerimonia presso piazza E. Petri, adiacente la stazione FF.SS., località ove è deceduto a causa della barbaria terroristica.

Il SIULP Aretino ha partecipato alle iniziative in programma restando vicino alla signora Alma e al figlio Angelo.



Passaggio dell'elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato a NoiPa - M.E.F.

L'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che le Amministrazioni dello Stato si debbano avvalere per il pagamento degli stipendi delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro-SPT ora NoiPa).

L'art. 5 comma 10 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review) ha reso obbligatoria a partire dall'esercizio finanziario 2013 la disposizione sopra richiamata.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la problematica, nella sua complessità, è oggetto di attenta analisi e che, in sede di incontri con funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato evidenziato che il passaggio dell'elaborazione del trattamento fisso e accessorio al personale della Polizia di Stato (c.d. cedolino unico) non potrà avvenire prima del mese di gennaio 2014.

Scrutinio ispettore superiore

Con circolare nr. 333-C/2/sez.1/9017-B6 del 1° marzo 2013, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha avviato le procedure per predisporre gli atti per il conferimento della qualifica di ispettore superiore S.U.P.S., mediante scrutinio per merito comparativo riferito al 31.12.2011.

Trovate pubblicata la circolare sul nostro sito www.siuip.it

L'interesse che legittima il diritto di accesso



Questa settimana sottoponiamo ai nostri lettori due interessanti pronunce giurisprudenziali in tema di diritto di accesso.

La prima è costituita dalla decisione del 17.01.2013 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, adita da un appartenente alla Polizia Stradale con ricorso presentato ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990 e successive modificazioni.

La Questione di fatto riguarda una istanza di accesso ad una nota del dirigente della Sezione della Polizia stradale, motivata con riferimento alla esigenza di voler tutelare i propri diritti rispetto ad un procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione stessa non procedeva all'ostensione del documento richiesto e, solo in sede di istruttoria del ricorso presentato dall'Interessato alla Commissione speciale per l'accesso ai documenti amministrativi, depositava una memoria in cui sosteneva che non si era proceduto all'ostensione del documento indicato, asseritamente, in quanto tale atto non faceva parte del fascicolo del procedimento disciplinare che interessava.

La Commissione Speciale per l'accesso accoglieva il ricorso esplicitando il seguente principio di diritto: **"secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non spetta all'Amministrazione la valutazione in ordine all'utilità dei documenti rispetto al procedimento disciplinare in corso, competendole la verifica della sussistenza di un interesse qualificato dall'ordinamento"**, sussistente nella fattispecie oggetto del ricorso e consistente nella esigenza di difendere i propri diritti in un procedimento nel quale il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, con la conseguente legittimità della pretesa di visionare un atto relativo al proprio rapporto di lavoro.

La seconda decisione consiste in una pronuncia (sez. VI, sentenza 28 gennaio 2013 n.511) con la quale il Consiglio di Stato, in ordine presupposto dell'interesse legittimante all'esercizio del diritto di accesso, ha osservato che *"la situazione giuridicamente rilevante" disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto"* (VI, 9 agosto 2011, n. 4741).

L'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso è perciò da intendere in senso ampio ma deve essere non di meno collegato ad atti che "siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti" nei confronti di una specifica posizione giuridica dell'istante". Sicché, conclude il Consiglio, deve ritenersi priva di giustificazione la richiesta di accesso ad un parere legale redatto in un procedimento antecedente non avente attinenza, diretta o indiretta, alla posizione giuridica attestata dal ricorrente quale titolo della propria domanda.

Commissione paritetica centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale

Il 20 febbraio 2013 si è tenuta la 88' riunione della Commissione Paritetica Centrale per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale che, dopo avere inizialmente discusso e condiviso rinnovate modalità organizzative e di funzionamento, ha affrontato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. 8° corso per Vice Revisore Tecnico

l'inizio è previsto per il 19 marzo 2013 presso l'Istituto di Nettuno e vedrà la partecipazione di 110 frequentatori suddivisi nei profili professionali "Polizia scientifica", "Motorizzazione" ed "Armaiole".

Dopo i primi 3 mesi di formazione a Nettuno, ne seguiranno altri 3 di applicazione pratica presso le sedi di destinazione finale.

2. 186° Corso Allievi Agenti: giudizio di idoneità

al termine del primo semestre presso gli Istituti di Istruzione verrà attribuito un giudizio di idoneità sintetico (idoneo/non idoneo).

Alla fine poi del periodo di permanenza presso le Scuole (9 mesi), verrà elaborato un giudizio più articolato risultante dalla sommatoria delle risultanze degli esami finali (innovativamente effettuati in quattro step differenti) e del giudizio dato dai Direttori delle Scuole in riferimento ad 8 parametri per i quali si potrà attribuire un punteggio di 1, 2 o 3 punti ciascuno.

La graduatoria finale, rilevante ai fini delle destinazioni finali, farà riferimento a criteri più oggettivi riducendo sensibilmente gli spazi di discrezionalità.

3. 186° Corso Allievi Agenti: Responsabile Unità Didattica (RUD)

il Responsabile dell'unità didattica può essere un appartenente al ruolo degli Ispettori o eccezionalmente a quello dei Sovrintendenti. Egli sarà impegnato in detto compito in via esclusiva durante lo svolgimento dei corsi per Allievo Agente. Lo stesso potrà essere, altresì, impiegato quale docente e negli eventuali servizi esterni cui la Scuola sarà chiamata a partecipare.

Seguirà 3 Unità per un totale di 90 Frequentatori e dovrà compilare i 'Fascicoli personali degli Allievi' redigendo periodicamente delle schede che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà unitamente a direttive univoche ed esaustive.

4. varie ed eventuali

Il rappresentante del SIULP Paolo MOLINELLI ha segnalato le sperequazioni esistenti in alcuni Istituti di Istruzione per quel che concerne le modalità di contabilizzazione delle attività di insegnamento.

Il Prefetto Gerardo CAUTILLI, nel rimarcare come anche di recente, a tutti i Direttori delle Scuole, siano state ribadite le linee guida cui attenersi, ha confermato che nulla è stato innovato in materia e si è impegnato ad affrontare la problematica evidenziata.

In merito, infine, alla questione del recupero dei periodi didattici ai fini della corresponsione della prevista indennità di insegnamento, sempre su richiesta del SIULP, il Prefetto ha precisato che partirà a fine mese il programma GEDOC per la gestione contabile della materia che sarà ora effettuata in minuti e non più in ore.

Da sottolineare che il programma GEDOC conteggerà periodi didattici di 50 minuti (45 di lezione e 5 di attività organizzative connesse) a fronte di recuperi effettivi di 45 minuti.

Sommando pertanto i minuti di 24 periodi, si arriverà al vigente limite mensile massimo di 20 ore pro-capite recuperabili senza quote residuali.

Certificazione medica prodotta in relazione a giornata in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla situazione del dipendente che dovendo effettuare il turno notturno dopo aver espletato quello antimeridiano, si annunciasse ammalato nella serata precedente il turno notturno per non creare, evidentemente, inutili disagi all'ufficio.

Allo scopo di evitare fraintendimenti, sarà bene chiarire che il procedimento amministrativo che si attiva in caso di malattia è quello di concessione del congedo straordinario o dell'aspettativa per malattia.

Per tale ragione, ciò che rileva è che i giorni di assenza dal servizio coincidano con quelli richiesti dal dipendente nell'apposita istanza di congedo straordinario o aspettativa prodotta e con quelli certificati dalla prognosi del certificato medico che va allegato all'istanza.

Non è necessaria, pertanto, la produzione di alcun certificato medico per la giornata in cui si sia prestato servizio esaurendo il proprio ordinario orario di lavoro, ancorché lo stato di malattia sia stato comunicato nella giornata precedente a quella cui si riferisce l'assenza dal servizio.

Tuttavia, nel caso in cui la certificazione sia stata redatta in coincidenza con la giornata di prestato servizio si può far riferimento alla nota 333-A/9807.F.4/8410 del 20 agosto 2008 trasmessa con nota 555/USTGH/1°sett/U.O.A.C.S.M. del 29/09/2008, la quale, proprio in riferimento al problema delle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, stabilisce il principio che, in tale ipotesi, la certificazione sanitaria, configurandosi come giustificazione di una attività lavorativa che non può essere prestata, dovrebbe produrre conseguenze esclusivamente sulle giornate di effettiva assenza del dipendente.

La stessa nota precisa, inoltre che, la Direzione Centrale di Sanità, interessata in proposito, ha reso noto che, nella situazione prospettata, appare legittimo incorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente, non essendo giustificabile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario o aspettativa per malattia, con tutte le conseguenti implicazioni giuridico-economiche del caso.

Circolari selezione di personale per frequenza corsi

Nella sezione news del nostro sito www.siulp.it trovate pubblicate le circolari relative alla selezione di personale per la frequenza dei corsi di qualificazione per:

- 24° corso qualificazione conduttori cinofili antidroga
Circolare n. 333.D/9805.C.C.5 (24 ANTIDROGA) del 21 gennaio 2013
- 18° corso formazione artificiere I.E.D.D. (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL)
Circolare n. 333.D/9805.H.C.7/ (18°) del 21 febbraio 2013

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

